

CONSIGLIO DIRETTIVO**DELIBERAZIONE n. 16668**

Oggetto: Disciplinare riguardante le modalità di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dell'INFN.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 26 maggio 2023 alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di n. 34

Premesso che

- si rende necessario aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi dell'Istituto;

Visto

- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ed in particolare
 - l'articolo 18, comma 1, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza;
 - l'articolo 18, comma 2, prevedente che la misura dei predetti compensi possa essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1996 (Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e specificamente:
 - l'art. 35, comma 3, lettera e), che, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - l'art. 35-bis relativo alla "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici";
 - l'art. 70, comma 13, secondo cui in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 (Definizione delle tabelle di

equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale);

- la Legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo) e, nel dettaglio:
 - l'articolo 3, comma 13, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995;
 - l'articolo 3, comma 14, in base al quale, fermo restando il limite di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 225 del 10 settembre 2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), e particolarmente l'articolo 1, comma 4: "Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.";

Richiamato

- lo Statuto, ed in particolare gli articoli 3, 12, comma 4, lettera i) e 14;
- il Regolamento del Personale;
- il Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo;
- le precedenti deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 2028 del 24 aprile 1985 e n. 2751 del 23 gennaio 1987, con le quali sono stati definiti i compensi ai componenti delle Commissioni d'esame nominate per l'espletamento dei concorsi banditi dall'INFN;

Considerato

- che in sede di individuazione dei compensi occorre tener conto della complessità del quadro normativo derivante dall'evoluzione delle modalità di reclutamento e degli ordinamenti professionali, dell'impegno richiesto per le selezioni, anche a fronte della partecipazione massiva alle procedure concorsuali finalizzate a selezionare candidati con competenze adeguate ai mutati bisogni della collettività, nonché delle variazioni del costo della vita;
- la conseguente necessità di recepire e confermare quanto contenuto nel citato DPCM 24 aprile 2020;

Considerato il parere della Giunta Esecutiva

Con voti n. 32 a favore

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "Disciplinare riguardante le modalità di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dell'INFN", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Il Disciplinare di cui al punto 1 entra in vigore dalla data della presente deliberazione.;
3. La presente deliberazione abroga e sostituisce le precedenti deliberazioni del Consiglio Direttivo citate nelle premesse:
 - a) n. 2028 del 24 aprile 1985;
 - b) n. 2751 del 23 gennaio 1987.

Titolario	Disciplinare		
Data GE	26-mag-23	Data CD	26-mag-23
Componente di Giunta competente	Chiara Meroni		
Persona Referente	Giuseppina Abballe		
Struttura Proponente	Direttore Generale		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Generale		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Disciplinare riguardante le modalità di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dell'INFN		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato 1	Disciplinare riguardante le modalità di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dell'INFN		
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti			

**DISCIPLINARE RIGUARDANTI LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI
COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI DELL'INFN**

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sommario

Art. 1 – Tipologia di procedure	2
Art. 2 – Tipologia di compenso	2
Art. 3 – Importi rimborsabili	2
Art. 4 – Sottocommissioni esaminatrici	3
Art. 5 – Norme transitorie e finali	3

Art. 1 – Tipologia di procedure

1. Il presente Disciplinare regola la concessione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle seguenti procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato e di tutte le procedure riguardanti le progressioni di carriera:
 - a) procedure per assumere tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
 - b) procedure concorsuali riguardanti i profili professionali inseriti nell'Area II o categorie equiparate, che per gli Enti Pubblici di ricerca corrispondono al Collaboratore tecnico ER, all'Operatore tecnico, al Collaboratore di amministrazione e all'Operatore tecnico;
 - c) procedure concorsuali riguardanti i profili professionali inseriti nell'Area III o categorie equiparate, che per gli Enti Pubblici di Ricerca corrisponde al profilo professionale del Funzionario di amministrazione;
 - d) procedure concorsuali riguardanti i profili professionali del Ricercatore e Tecnologo;
 - e) procedure concorsuali riguardanti il personale di qualifica dirigenziale.

Art. 2 – Tipologia di compenso

1. Il compenso riconosciuto al Presidente, al Componente e al Segretario di commissione è composto da una componente base e da una componente integrativa.
2. La componente base del compenso è definita sulla base del ruolo ricoperto all'interno della commissione e dalla tipologia di procedura concorsuale.
3. La componente integrativa del compenso è correlata al ruolo ricoperto all'interno della commissione, alla tipologia di procedura concorsuale, al numero di prove previste dal bando di concorso e al numero dei candidati esaminati.
4. Per ogni tipologia di procedura concorsuale e per ciascun ruolo ricoperto all'interno della commissione è definito un limite massimo rimborsabile.

Art. 3 – Importi rimborsabili

1. La seguente tabella definisce gli importi rimborsabili ai componenti delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, nonché per l'espletamento delle procedure riguardanti le progressioni di livello per il personale ricercatore e tecnologo e per il personale tecnico e amministrativo, sulla base del ruolo ricoperto all'interno della commissione, della tipologia di procedura concorsuale bandita, della tipologia di compenso erogato e del numero dei candidati esaminati. La tabella evidenzia anche il limite massimo rimborsale per ciascuna componente della commissione:

Categoria/Area	Ruolo in commissione	Compenso base	Compenso integrativo per ciascun candidato esaminato			Limite max rimborsabile (base + integrativo)
			Per soli titoli	Per ciascun elaborato	Per titoli ed esami	
Avviamento degli iscritti al collocamento	Presidente	€ 550	€ 0,55			€ 7.150
	Componente	€ 500	€ 0,50			€ 6.500
	Segretario	€ 450	€ 0,45			€ 5.200
Area II (OT/CTER/OA/CA)	Presidente	€ 1.760	€ 0,18	€ 0,88	€ 0,97	€ 7.150
	Componente	€ 1.600	€ 0,16	€ 0,80	€ 0,88	€ 6.500
	Segretario	€ 1.440	€ 0,14	€ 0,72	€ 0,79	€ 5.200
Area III (FA)	Presidente	€ 1.980	€ 0,22	€ 1,10	€ 1,21	€ 8.800
	Componente	€ 1.800	€ 0,20	€ 1,00	€ 1,10	€ 8.000
	Segretario	€ 1.620	€ 0,18	€ 0,90	€ 0,99	€ 6.400
Ricerca e Tecnologi	Presidente	€ 2.080	€ 0,22	€ 1,10	€ 1,21	€ 9.200
	Componente	€ 1.890	€ 0,20	€ 1,00	€ 1,10	€ 8.400

Categoria/Area	Ruolo in commissione	Compenso base	Compenso integrativo per ciascun candidato esaminato			Limite max rimborsabile (base + integrativo)
			Per soli titoli	Per ciascun elaborato	Per titoli ed esami	
Dirigenti	Segretario	€ 1.700	€ 0,18	€ 0,90	€ 0,99	€ 6.720
	Presidente	€ 2.200	€ 0,22	€ 1,10	€ 1,21	€ 11.000
	Componente	€ 2.000	€ 0,20	€ 1,00	€ 1,10	€ 10.000
	Segretario	€ 1.800	€ 0,18	€ 0,90	€ 0,99	€ 8.000

- Gli importi, definiti al punto 1 del presente articolo, sono complessivamente ridotti nella misura del dieci per cento, ai sensi dell'art. 1. c. 4 del DPCM 24 aprile 2020.
- I compensi delle Commissioni di concorsi che prevedono un'unica sede di lavoro, sono ridotti del cinquanta per cento.
- In caso di prove preselettive ai componenti delle commissioni esaminatrici non verrà riconosciuto un importo aggiuntivo rispetto a quanto definito nella tabella di cui al punto 1 del presente articolo.
- I compensi base ed integrativi per i componenti delle commissioni esaminatrici che cessano anticipatamente dall'incarico e per i componenti supplenti, sono da calcolarsi in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato e al numero delle prove espletate.
- La nomina dei commissari deve seguire un criterio di rotazione e comunque nessun componente della commissione può di norma essere nominato a più di cinque commissioni di concorso nell'anno solare.

Art. 4 – Sottocommissioni esaminatrici

- Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 3, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3.
- I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 3.

Art. 5 – Norme transitorie e finali

- Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data prevista nella relativa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- I compensi definiti secondo le modalità di cui all'art. 3 si applicano a far data 11 settembre 2020, momento di entrata in vigore del DPCM 24 aprile 2020.